Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2005320**
Data: **20 marzo 2020**
Oggetto: **Decreto "Cura Italia"**
Art. 56 Misure sostegno micro piccole medie imprese

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

EMERGENZA CORONAVIRUS
DECRETO CURA ITALIA
ART. 56 MISURE SOSTEGNO MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE

Gentile Associato,

L'art. 56 del DL n. 18 prevede, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall'epidemia di COVID-19, e previa autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell'attività, le seguenti misure di sostegno:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

Nell'ottica di fornire supporto e contributi per affrontare al meglio questa delicata situazione, lo Studio propone alcuni suggerimenti nonché la modulistica a corredo da utilizzare per beneficiare di tutte le potenzialità previste nell'art. 56 del dl 17.03.2020 n. 18.

In breve:

a. La moratoria di cui all'art. 56 può essere richiesta solo dalle PMI;
b. La moratoria riferita ad aperture di credito a revoca, a prestiti non rateali, a mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale ivi compresi i leasing prevista all'art. 56 non è subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito. È sufficiente presentare solo la richiesta. Con tale provvedimento viene praticamente superato il precedente accordo tra ABI ed imprese del febbraio scorso che, alla luce di questa speciale norma, risulta essere penalizzante rispetto a ciò che invece prevede l'art. 56 supportato dalle direttive della Commissione Europea e dalle garanzie di Stato;
c. La domanda di moratoria deve essere formulata non attenendosi alla modulistica ABI (che fa riferimento al precedente accordo) bensì alle autocertificazioni qui allegate in formato editabile;
d. La moratoria non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e riguarda crediti non deteriorati e non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo casi specifici gravi;
e. La moratoria è un vero e proprio stand still (divieto di revoca) dei finanziamenti a breve termine in essere al 29 Febbraio 2020 o se superiori alla data di pubblicazione del Decreto-legge e quindi 17 Marzo 2020, volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese;
f. La moratoria si estende fino al 30 settembre 2020.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Al fine di evitare di incorrere nel meno vantaggioso accordo ABI/Imprese, è consigliato utilizzare i fac-simile allegati e, per superare una possibile crisi di liquidità da parte delle imprese, è opportuno richiedere l'applicazione integrale di tutti e tre i punti previsti nell'art. 56 (vedi lettere a, b e c del comma 2) per evitare - da parte degli istituti finanziari - interpretazioni parziali e non cautelative a scapito delle imprese che assistiamo.

Per affrontare compiutamente la normativa, si allega l'art. 56 del DL 18/2020 e la relazione illustrativa riferita a tale articolo.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro